



TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

A seguito del Decreto Legislativo 175 del 21/11/2014 e del Decreto Ministeriale 16A06669 del 01/09/2016, **anche noi psicologi siamo ora tenuti a trasmettere i dati fiscali delle spese sanitarie dei nostri pazienti al Sistema Tessera Sanitaria**, che a sua volta li trasmetterà all' **Agenzia delle Entrate**, e questo obbligo è **retroattivo**, cioè **si applica alle fatture emesse dall'1 gennaio 2016**.

Cosa cambia per i/le pazienti?

In passato, avevano facoltà di presentare (o di non farlo) le nostre fatture per la detrazione delle spese mediche durante la **dichiarazione dei redditi**. Ora, invece, **noi professionisti siamo tenuti a trasmetterle al Sistema Tessera Sanitaria, e i pazienti (lavoratori dipendenti o assimilati) le troveranno nel 730 Precompilato o nell'Unico Precompilato**, in forma aggregata (non ci sarà scritto "spese per la psicoterapia", ma solo un importo totale) insieme alle altre spese mediche accumulate nel 2016. Le predette informazioni in forma aggregata risulteranno però accessibili anche da parte dei soggetti ai quali lei è, eventualmente, fiscalmente a carico (ad es. il coniuge o genitori).

I pazienti possono opporsi?

Certamente, le modalità di opposizione sono 3:

1. Accedendo al proprio profilo sul sito Sistema Tessera Sanitaria (è necessario registrarsi).
2. Presentando un apposito modulo all' **Agenzia delle Entrate**, generalmente disponibile nel mese di febbraio dell'anno successivo all'anno fiscale oggetto della dichiarazione (per es. febbraio 2017 per l'anno 2016)

NOTA BENE: queste prime due modalità sono le **UNICHE** a disposizione dei/delle pazienti per tutte le fatture emesse dall'1 gennaio 2016 al 13 novembre 2016 compresi. Le fatture emesse in questo arco di tempo **saranno obbligatoriamente trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria** entro e non oltre il 31.01.2017, MA esercitando le opposizioni del punto 1 e/o 2 si eviterà che l' **Agenzia delle Entrate** acquisisca il dato per la dichiarazione dei redditi

3. **A partire dal 14 novembre 2016** in poi, in applicazione dell'art 3. del D.M. 31/07/2015 e della normativa della privacy (ex art. 7 D.Lgs 196/2003), **il/la paziente può fare presente al professionista la propria volontà di opporsi alla trasmissione di ciascuna fattura**, al momento dell'emissione della stessa. Il professionista apporrà una apposita dicitura e il documento fiscale **NON** sarà trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria.

Resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso

Rovigo, 4 Ottobre 2016

Dottoressa Sara Colognesi